COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni al codice di procedura penale (1196) 119

PRESIDENTE . . 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137

COCCIA 123, 136

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 122, 123, 124, 125 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137

DEL PENNINO 130

FRACCHIA 128, 129

GARGANI, *Relatore* . 120, 121, 122, 123, 124, 125 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137

MAGNANI NOYA MARIA 127, 128, 129, 133

MELLINI 121, 125, 126, 128, 133, 134

MIRATE 129, 132, 133, 136

PERANTUONO 130

RICCI . 121, 122, 123, 124, 125, 127, 132, 134, 137

TRANTINO . 122, 123, 125, 129, 131, 132, 133, 136

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione delle disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia alle Forze armate in servizio esterno agli istituti penitenziari (1281) 137

PRESIDENTE 137, 138, 139, 140

COCCIA 138, 139

PAG.

DE CINQUE 139

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 139, 140

FRACCHIA 139

MELLINI 138, 139

PONTELLO, *Relatore* 137, 138, 139, 140

Votazione segreta:

PRESIDENTE 140

La seduta comincia alle 10,10.

MIRATE, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale (1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al codice di procedura penale ».

Il relatore, onorevole Gargani, ha facoltà di riferire sull'esito dei lavori del

Comitato ristretto, istituito nella seduta del 30 marzo scorso.

GARGANI, *Relatore*. Vorrei dire poche cose, signor Presidente, sui punti che abbiamo unanimente concordato modificando un po' il testo del disegno di legge, tant'è che abbiamo distribuito un nuovo testo, risultante dalle modifiche formulate in seno al Comitato ristretto.

Vi è stata una lunga ed abbastanza vivace discussione e mi preme precisare che, soprattutto da parte dell'onorevole Ricci, vi è stato un contributo notevole di suggerimenti, addirittura uno studio pregevole: sono state date indicazioni che abbiamo discusso, sulle quali vi è stata qualche riserva, anche a titolo personale, dei componenti il Comitato e che discuteremo in Commissione. Sono stati accettati alcuni suggerimenti dati dal Governo o dal Comitato ristretto nella sua globalità. La discussione si riaprirà e vedremo in che modo le altre questioni saranno esaminate dalla Commissione.

All'articolo 1 sono state approntate modifiche di carattere tecnico: al secondo comma è stata sostituita la parola « reato » con la parola « delitto », mentre il terzo comma è stato diviso in due commi.

All'articolo 3 il Comitato ristretto propone di sostituire al terzo alinea le parole da: « Fuori della suddetta ipotesi » sino a: « le successive notificazioni » con le seguenti: « Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dal comma precedente, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, è formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualità, gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti. L'imputato è altresì avvertito che, in mancanza o in caso di insufficienza della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ».

A mio avviso, sarebbe più precisa stilisticamente l'espressione: « in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità ». È un suggerimento sul quale si può discutere.

Il fatto nuovo comunque riguarda il termine fissato dal giudice, che non era previsto nel testo del disegno di legge.

In merito all'articolo 5, che riguarda il regime delle nullità, il Governo e il Comitato ristretto hanno ritenuto abbastanza preziosi i suggerimenti dati dal collega Ricci. Il Comitato ristretto propone pertanto di modificare l'articolo 5 nel senso di sostituire il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura penale con i seguenti:

« Sono insanabili e devono essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità prevedute da questo articolo che riguardano la capacità e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dalla assenza del difensore nel dibattimento.

Tutte le altre nullità prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere più rilevate, né dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia definito il grado successivo del giudizio ».

In effetti, si è condivisa l'esigenza di lasciare immutato il regime di alcune particolari nullità, la cui incidenza sul procedimento è talmente grave da renderle astrattamente parificabili ad una ipotesi di inesistenza giuridica sostanziale. In questo caso sono nullità di una gravità tale, per cui indubbiamente possono essere rilevate. La violazione che incide in modo grave sul diritto di difesa dell'imputato è in realtà la omissione della citazione. Le nullità dovrebbero essere limitate a questa ipotesi di omessa citazione dell'imputato. In sostanza, il regime delle nullità insanabili viene ridotto a questa ipotesi grave di inesistenza della citazione.

Per quanto riguarda le altre nullità, resta la normativa prevista dal disegno di legge.

Dopo l'articolo 5, il Comitato ristretto ha previsto un nuovo articolo, che riguarda il deposito in cancelleria di atti o di istanze su cui deve deliberare il giudice istruttore, quando è richiesto il parere del pubblico ministero.

Io credo che questo articolo aggiuntivo risponda sostanzialmente all'esigenza di snellire l'*iter* del processo, ritenendosi opportuno evitare la trasmissione degli atti dall'ufficio del giudice istruttore a quello del pubblico ministero, ogni qual volta sia

necessario il parere del procuratore della Repubblica per la decisione appunto del giudice istruttore. Si è ritenuto di dover accogliere questa proposta, dopo un approfondito dibattito, perché rende più rapidi i processi, riducendo alcuni adempimenti di cancelleria. Ciò sottolinea del resto la posizione di parte del pubblico ministero. Anche questo sul piano generale è stato considerato un fatto positivo, perché anticipa la *ratio* del nuovo codice di procedura penale.

Le modifiche proposte snelliscono l'*iter* del processo e introducono una nuova disciplina in materia di deposito degli atti per il difensore e di rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore. Con il regime attuale, nei casi previsti dall'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale, il giudice istruttore ordina il deposito dei relativi atti, fissando un termine. Questa procedura obbliga gli uffici giudiziari, quando si tratta di operazioni previste dall'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale, ad effettuare due importanti comunicazioni al difensore, l'una diretta a dargli conoscenza della data, del luogo e dell'ora dell'operazione, l'altra a dargli notizia dell'avvenuto deposito.

MELLINI. In sostanza viene unificato l'avviso del compimento dell'atto con quello relativo al deposito del documento. Cosa succede, se l'atto non viene compiuto?

RICCI. Quando un difensore viene preventivamente messo a conoscenza che un atto verrà compiuto, è messo anche nelle condizioni di verificare se l'atto verrà o meno compiuto. Egli andrà a verificarlo. Stiamo introducendo l'iniziativa da parte dell'imputato, quindi dobbiamo prevedere a maggior ragione quella del difensore.

GARGANI, *Relatore*. Questo è dunque il criterio cui si ispira il nuovo testo dell'articolo 304-*quater* del codice, come viene proposto con l'articolo aggiuntivo 5-*ter* redatto dal Comitato ristretto. Riguarda gli atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere e che debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo; per gli altri atti invece deve essere immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

C'è uno snellimento della procedura. La doppia notifica certamente appesantiva tutto l'*iter*.

MELLINI. Il termine di un giorno è congruo per la cancelleria? Nell'economia di un grosso tribunale, prima che un atto arrivi in un altro ufficio, dove si depositano gli atti, ci vuole di più.

GARGANI, *Relatore*. È venuto lo stesso dubbio anche a me, ma il Governo ha attentamente esaminato la questione e ha dato il suo assenso.

RICCI. Si potrebbe dire: « immediatamente ».

MELLINI. Un termine ci vuole.

GARGANI, *Relatore*. Queste sono le modifiche che sul piano generale e all'unanimità riteniamo di apportare al testo originario del disegno di legge. All'inizio c'è stata, in materia di connessione, una lunga disquisizione. Ad eccezione di qualche riserva, che sarà esplicitata nel prosieguo della discussione o con emendamenti formali, è stata generale l'accettazione della *ratio* del provvedimento, così come è stata illustrata nella relazione introduttiva, in uno spirito costruttivo e anche di anticipazione del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Se si tratta di reato tentato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il reato.

Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in ebbe inizio la consumazione. Se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave e in caso di pari gravità il primo reato ».

Il relatore, onorevole Gargani, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui fu compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.

Se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave o in caso di pari gravità il primo reato ».

GARGANI, *Relatore*. Si tratta, come ho detto, del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 2.

All'articolo 45 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« La connessione non opera rispetto ai procedimenti relativi a reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza o che hanno commesso mentre erano arrestati, detenuti o internati, nonché a quelli per cui la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati ».

Gli onorevoli Ricci e Mirate hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « La connessione non opera » *con le seguenti*: « Gli effetti della connessione sulla competenza non operano ».

RICCI. Anche se l'istituto della connessione, previsto dall'articolo 45 del codice di procedura penale, è compreso in quella parte del codice che riguarda la competenza, tuttavia mi pare che sia assolutamente pacifico che si tratta di un istituto che non ha soltanto risvolti di carattere processuale, ma ha anche dei riflessi di carattere sostanziale. La connessione è istituto processuale e sostanziale nello stesso tempo. Poiché l'intendimento del Governo, così come è stato espressamente chiarito in sede di Comitato ristretto, non è quello di incidere sul concetto della connessione come istituto sostanziale, ma esclusivamente di non fare operare in determinati casi (flagranza, commissione del reato in carcere, evidenza della prova) la connessione agli effetti della competenza, ritengo che questo emendamento chiarisca il concetto e quindi, sotto questo profilo, sia opportuno inserirlo.

TRANTINO. Mi pare che affermando che la connessione sia anche istituto sostanziale si faccia della dottrina. Non riesco ad interpretare la natura sostanziale della connessione avulsa da quello che è un concetto istituzionale di diritto. Vorrei un chiarimento al riguardo.

RICCI. Un caso tipico di connessione è quello previsto al numero 1) dell'articolo 45 del codice di procedura penale, cioè il caso di concorso di più imputati nel reato. Il testo governativo prevede che in un caso di questo genere, quando uno dei concorrenti in un delitto di omicidio venga colto in flagranza, si proceda separatamente nei suoi confronti. Quindi la connessione non opera come istituto processuale agli effetti della competenza. Questo non significa però che tutti questi imputati non rimangano ugualmente concorrenti, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nello stesso reato, con effetti di notevole importanza, come quello, ad esempio, che nei due processi scissi un imputato possa o no essere sentito da una parte come im-

putato e dall'altra come teste. Quando i reati non sono radicalmente connessi, non vi è dubbio che un imputato può essere sentito come teste in un processo diverso. Nel caso in cui vi sia concorso nel reato, vi è questo problema relativo al divieto di sentire come teste l'imputato: ecco gli effetti sostanziali in caso di connessione.

TRANTINO. Quindi ci si riallaccia al concetto previsto dagli articoli 348 e 349 del codice di procedura penale in ordine al divieto di utilizzazione dell'imputato come teste ?

RICCI. È esatto. La connessione ha effetti indipendentemente dalla competenza. Ho fatto l'esempio più evidente.

TRANTINO. Sono allora d'accordo sulla idoneità del termine « effetti », ma non mi piace dal punto di vista tecnico l'espressione « sostanziali ».

RICCI. Comunque si tratta di effetti diversi da quelli sulla competenza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La connessione non è istituto sostanziale: semmai si ha una connessione di cause, una connessione di procedimenti. A me pare che lo onorevole Ricci voglia dire che la connessione delle cause non sempre ha effetto sulla competenza. In questo caso non ha effetto, quindi vi è una deroga agli effetti che di regola la connessione delle cause produce sulla competenza.

RICCI. Riconosco che l'espressione « sostanziale » è impropria.

GARGANI, *Relatore*. Poiché di questo argomento abbiamo discusso molto, pregherei il proponente di ritirare l'emendamento e di non farne oggetto di votazione. Su questo terreno vi può essere una disquisizione all'infinito, trattandosi di materia ardua e difficile, tutta da modificare con il nuovo codice di procedura penale. Io credo che con questa ulteriore precisazione si potrebbe creare una serie di implicazioni per problemi che si è detto di non poter risolvere in questo momento, come quello della stessa figura di teste e di imputato.

Poiché purtroppo, adottando questa dizione, potremmo trovarci di fronte ad ulteriori problemi, ritengo opportuno non apportare modifiche all'articolo in discussione, evitando di iniziare un lavoro che poi dovrebbe essere risolto per intero.

COCCIA. Se siamo d'accordo riguardo a certe esigenze, vale la pena di fare un ulteriore sforzo per non scaricare il superamento dei problemi individuati sull'interprete della normativa che ci accingiamo a varare.

TRANTINO. Anche io ritengo sia compito del buon legislatore evitare di delegare all'interprete il superamento di difficoltà che sorgerebbero approvando certe norme. Le osservazioni dell'onorevole Ricci sono da considerarsi valide sotto un profilo tecnico-legislativo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il codice parla solo di connessione di procedimenti e quindi l'istituto della connessione delle cause risulta già enucleato.

GARGANI, *Relatore*. Presumo che l'onorevole Ricci presenterà un ulteriore emendamento concernente il problema dell'utilizzazione delle prove. È necessario tenerlo presente, perché, se il Governo ritiene di poter accettare l'emendamento relativo all'utilizzazione delle prove, è possibile accogliere l'emendamento Ricci che stiamo discutendo; in caso contrario, sarebbe preferibile che l'onorevole Ricci li ritirasse entrambi.

RICCI. Ritirare l'emendamento non servirebbe a chiarire il problema, ma ad aggravarlo ulteriormente. Illustro i problemi che stiamo affrontando con un esempio: poniamo vi sia concorso di più imputati in un reato di omicidio ed uno di questi imputati sia stato sorpreso in flagranza, per cui la connessione nei suoi riguardi non opera e si separa il giudizio. Una volta scisso il processo, non sarà possibile acquisire nel processo principale le dichiarazioni dell'imputato colto in flagranza che viene giudicato separatamente, né sottoporlo a ricognizione personale, né chiamarlo a confronto, in quanto la legge vieta di sentire un imputato in un processo che non lo riguardi, salvo che non sussista una diver-

sità di processo sostanziale che permetta di ascoltarlo come teste.

Il problema è grave, perché rischiamo di togliere dalle mani del giudice strumenti che non è opportuno sottrargli.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'argomento è di grandissima importanza e l'esigenza indicata dall'onorevole Ricci non soltanto mi pare giusta, ma di particolare rilevanza ai fini della ricerca della verità. È vero, infatti, che il giudice si troverebbe a non poter porre a confronto l'imputato flagrante con quello non flagrante, essendo in corso due diversi processi.

Il problema posto dall'onorevole Ricci è stato di recente oggetto di esame anche da parte della Commissione per la riforma del codice di procedura penale che, dopo una lunga discussione, non ha ritenuto opportuno prendere definitivamente posizione, non reputando la situazione matura per addivenire ad una determinazione precisa degli strumenti necessari a soddisfare l'esigenza posta dall'onorevole Ricci.

Accogliendo l'emendamento Ricci, pertanto, apriremmo una questione di vastissima portata, mentre possiamo prevedere che il nuovo codice di procedura penale non fornirà rispetto ad essa una risposta. Va inoltre tenuto conto del fatto che il problema non è affrontato da alcuna legislazione straniera, che non esistono precedenti e che esso richiede l'approfondimento di una vasta e delicata serie di aspetti: l'imputato ha l'obbligo di presentarsi nell'altro processo? Quando deve presentarsi ed essere ascoltato? In che modo ed in che termini deve essere rappresentato o difeso?

Di queste e di altre considerazioni io mi sono fatto carico, consapevole però che l'esigenza esiste ed occorre una verifica. Ho perciò sollecitato in ordine al problema l'attenzione della Commissione per la riforma del codice di procedura penale, facendo presente l'opportunità che esso venisse esaminato possibilmente entro lo spazio di un mese.

In questo momento, tuttavia, non mi sento di aderire alla soluzione proposta dall'onorevole Ricci, in considerazione dell'aspetto relativo alle conseguenze che essa comporterebbe, ma nello stesso tempo - mi rendo conto dell'incoerenza dell'affermazione - ritengo che, respingendo definitivamente l'emendamento Ricci all'articolo 2, verrei a precludere ogni possibilità di discorso rispetto al problema sul tappeto. Ed allora propongo di accogliere l'emendamento, fissando il principio, che è già rivoluzionario.

È giusto quanto afferma l'onorevole Ricci in merito al fatto che non è possibile precludere l'uso di certi strumenti al giudice, facendo discendere tutto dall'esistenza o meno della flagranza.

Per queste ragioni, lo ripeto, non mi sento di respingere l'emendamento Ricci.

GARGANI, *Relatore.* È forse necessario esaminare fin da ora il testo degli altri emendamenti presentati dall'onorevole Ricci in relazione a quello ora in discussione.

RICCI. Gli emendamenti da me presentati agli articoli successivi, il cui contenuto è connesso a quello dell'emendamento all'articolo 1, sono due e riguardano uno la utilizzazione degli atti e l'altro l'audizione degli imputati.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il problema non è di dare la possibilità di acquisire gli atti, ma di leggerli.

Poiché l'articolo 466 del codice di procedura penale prevede al secondo comma che « È pure permessa la lettura di atti relativi ad altri procedimenti penali » eccetera, a me sembra si debba convenire sulla possibilità che vengano letti atti anche relativi a procedimenti non ancora conclusi.

RICCI. Comprendo le perplessità del Governo, che tuttavia già dichiara una certa disponibilità, ma ritengo che sia necessario fare qualche cosa di più, e cioè che, anche per i motivi di coerenza indicati dall'onorevole Coccia, di cui come legislatori dobbiamo farci carico, sia opportuno introdurre il nostro emendamento riguardante la posizione dell'imputato teste. Il testo di tale emendamento è il seguente:

« Dopo il secondo capoverso dell'articolo 348 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

Tuttavia gli imputati per lo stesso reato o per un reato connesso nei confronti dei quali si sta procedendo separatamente possono essere sentiti liberamente sui fatti per cui si procede.

Essi hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'opportunità di creare la figura del « quasi-imputato » mi lascia assai perplesso.

TRANTINO. Le modifiche proposte, se accolte, andranno a scardinare la disciplina sancita dall'ultimo comma dell'articolo 348 del codice di procedura penale. La regolamentazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 348, infatti, avrà un senso solo fino a quando la connessione verrà disciplinata in modo diverso da quello in cui intendiamo disciplinarla noi.

Desidero fare un esempio in merito alla materia in discussione, riferendo un'esperienza da me vissuta come avvocato in questi giorni: due automobili vengono inseguite dalla polizia, viene ingaggiato un conflitto a fuoco, uno degli occupanti delle automobili viene ferito ed i suoi compagni lo abbandonano fuggendo con le auto. Il ferito viene ricoverato, ammette e fa i nomi dei compagni che compaiono in séguito davanti al tribunale per essere giudicati per vari reati. Quale fonte di prova rappresentano le affermazioni di un imputato (quello che era stato ferito) accusato di un reato connesso o dello stesso reato contestato agli altri occupanti delle due auto? Il giudice non può utilizzare le affermazioni di questo imputato perché la legge lo vieta. L'articolo 348 del codice di procedura penale stabilisce delle nullità precise.

Le affermazioni del collega Ricci hanno un certo smalto, fino a quando non vengono a sfociare in un principio – in questo concordo con l'autorevole rappresentante del Governo – anomalo in ordine al « quasi-imputato » o al « superteste ».

PRESIDENTE. Non riesco a capire un fatto. Quando si dice che la connessione non opera, vuol dire che in questi casi di flagranza l'istituto della connessione non esiste più e quindi cade anche il divieto di cui all'articolo 348 del codice di procedura penale. Che difficoltà vi è ad accogliere tale impostazione?

RICCI. In questo caso sarebbe possibile sentire un imputato come tale nel suo processo e come teste nel processo a carico degli altri.

GARGANI, *Relatore.* Facciamo l'ipotesi della persona che viene colta nell'atto di depositare in banca del denaro di provenienza illegale.

TRANTINO. L'inciso proposto dal collega Ricci non è un gioco di parole, ma stabilisce una determinata regolamentazione giuridica. Mentre la connessione, così come viene disposto, finisce per essere travolta e cancellata, riferirsi agli effetti significa far salvo l'istituto, per cui occorre disciplinarne le conseguenze tecniche.

RICCI. È giusto.

TRANTINO. Piuttosto che far apparire l'imputato in una veste stranissima, di « quasi-imputato », come ha fatto rilevare il sottosegretario Dell'Andro, possiamo dire che ai fini del raggiungimento della verità e del libero convincimento il giudice tecnicamente può utilizzare le dichiarazioni, con l'allegazione degli atti in ordine ai quali non c'è divieto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per me quella proposta allo stato è l'unica possibile.

RICCI. E come ci regoliamo per i confronti?

MELLINI. Sono gravemente preoccupato perché, quando le conseguenze di un atto sono considerate separatamente dallo stesso, per cui dell'atto non si discute più in funzione anche di quelle che sono le sue conseguenze, evidentemente la logica è stata distorta e la passione ha preso il sopravvento. A questo punto, l'emarginazione delle voci discordi non è più un fatto di collocazione politica, ma è un fatto che sta dentro di noi, il che è di estrema gravità.

Ho l'impressione che, per i fatti esterni a questa discussione, non stiamo discutendo più del codice di procedura penale: dobbiamo dare una risposta a delle sollecitazioni, che non hanno niente a che fare con il diritto. Tutti quanti siamo presi da questa orgia di sragionamento. Non siamo più in grado ad un certo punto di produrre un dato logico, che ci dovrebbe por-

tare a logiche implicazioni e a conseguenze di cui non si può non tenere conto.

A questo punto siamo presi tutti quanti dall'angoscia dell'idea che il flagrante non venga giudicato subito; è un'angoscia da guerra civile! In questa situazione, chi è preso deve essere fucilato, senza discussioni, perché la gente vuole il linciaggio. Ebbene, anche nei *film western*, in mezzo alla folla che lincia la persona colta sul fatto c'è sempre il « cattivo » vero, che è magari il responsabile del linciaggio.

GARGANI, *Relatore*. La guerra civile non c'entra.

MELLINI. Ottimamente abbiamo collegato la discussione sulla connessione con l'altra relativa agli effetti e alle conseguenze. Io credo che, se consideriamo le difficoltà, non interessa andare a vedere se c'è una soluzione, qualunque possa essere. Certo è che da tutte le parti sono state proposte delle soluzioni che offrono inconvenienti e difficoltà, che tutti non possiamo non considerare con angoscia.

Non dobbiamo pensare soltanto alla rapina, a ciò che ci impressiona di più. Pensate all'omicidio classico, ad un esempio clamoroso che c'è stato nella cronaca giudiziaria di alcuni anni fa. Oggi fatti del genere non ci impressionano più, perché abbiamo fatto l'abitudine ad altri fatti, più violenti e più immediati. Ebbene, immaginate il Ghiani colto nell'atto di strangolare una certa signora: Fenaroli non sarebbe più andato in carcere, con questa norma. Certe norme possono metterci nell'impossibilità di fare giustizia. Pensate ad un processo in cui veramente ci sia l'angoscia del raggiungimento della verità: divengono determinanti gli interrogatori, e la cosa più importante è sentire direttamente l'inflessione della voce, i tentennamenti, tutte cose che nel verbale, cui ci si dovrebbe limitare in caso di separazione dei procedimenti, non ci sono.

Ci dobbiamo augurare che non venga perduta la sete di verità. Noi facciamo il linciaggio di un istituto giuridico, come quello della connessione, ma come ci regoliamo nel caso di concorso di persona nel reato?

PRESIDENTE. Questa riforma è prevista anche nel nuovo codice di procedura penale.

MELLINI. Io non delego a nessuno certe scelte. Non vorrei che obbedissimo agli impulsi del momento: domani potremmo averne altri, perché ci troveremmo di fronte al caso dell'imputato che sfugge alle maglie della giustizia per la situazione che noi possiamo mettere in atto. In questo caso dovremmo riunirci ancora in sede legislativa e modificare la norma, piangendo sul latte versato.

Questo « andirivieni » nei meccanismi giudiziari è molto grave. Dobbiamo avere la capacità di guardare le cose per quelle che sono e non guardare alle conseguenze come ad un dato fastidioso, che sfugge. Questi provvedimenti hanno tutti una funzione in vista delle conseguenze e degli inconvenienti. Non possiamo dire che gli inconvenienti non ci riguardano, perché il provvedimento è importante per se stesso: la procedura deve consistere in meccanismi che evitino appunto gli inconvenienti. Diversamente è inutile preoccuparsi delle procedure.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Stiamo provvedendo agli inconvenienti.

MELLINI. Non possiamo sapere sempre in anticipo se un fatto produce certi inconvenienti; ma se ciò accade, è segno che va riesaminato. Non comprendo questo entusiasmo per la separazione (che del resto è sempre possibile) tanto da renderla obbligatoria, anche contro l'evidenza di un giudice che veda nelle conseguenze della separazione fatti molto gravi ai fini della prova e della giustizia. Se poi i giudici non meritassero la nostra fiducia, sarebbe inutile preoccuparci, perché tanto farebbero strame di qualunque procedura, di qualsiasi strumento giurisdizionale messo a loro disposizione.

PRESIDENTE. Non riesco a convincermi di questa divisione dell'istituto della connessione in due parti. Apprezzo lo sforzo fatto dall'onorevole Ricci, ma l'istituto della connessione è un tutt'uno, e l'onorevole Mellini dal suo punto di vista lo ha dimostrato con rigore logico, tant'è vero che il suo discorso ci porta a dire che è meglio non farne nulla.

O noi riteniamo che la connessione abbia tale valore per cui fatalmente imponga che si colleghino i due procedimenti, perché altrimenti non sarebbe possibile accer-

tare la verità e garantire i diritti, oppure non lo riteniamo. Se riteniamo che si possa e si debba separare per privilegiare il caso della flagranza ed altri casi, non riesco a capire come si possano separare gli effetti dalla sostanza. Uno degli effetti è che si può cominciare subito un procedimento mentre l'altro tarda; però, se poi per la sostanza resta in piedi la connessione, questo effetto si vanifica, questa accelerazione non si verifica.

Qual è la vostra preoccupazione? Ritenete che sentire uno come testimone invece che come imputato sia pregiudizievole ai fini dell'accertamento della verità?

GARGANI, *Relatore*. Credo sia emotiva questa apologia della connessione che si sta facendo, perché il nuovo codice di procedura penale rappresenterà un contesto del tutto diverso. In sede di Comitato ristretto il sottosegretario Dell'Andro ha dimostrato che la connessione è un istituto del tutto eccezionale, non è la regola processuale. Vi sono stati convegni, tra i quali uno tenuto a Trieste, in cui questo istituto è stato criticato a fondo. Lo *slogan* è: un processo per ogni imputato. Tutto segue il binario normale ed è inutile fare questi esempi che sul piano emotivo sembrano entusiasmanti: verrà rotta la connessione sul piano generale quando un imputato è giudicato per un determinato reato dinanzi al tribunale e, avuta notizia di un altro reato, si aprirà nei suoi confronti un altro procedimento.

MAGNANI NOYA MARIA. Colui che ha negato nel processo in cui è imputato dovrà dire la verità nel processo in cui è teste.

PRESIDENTE. Ghiani nega nel processo in quanto imputato e negherà, essendo coinvolto, anche come testimone nell'altro processo.

MAGNANI NOYA MARIA. In questo caso andrà sotto processo per falsa testimonianza o per reticenza.

PRESIDENTE. Se c'è la prova. L'unico elemento di psicologia del teste cui far riferimento è che chi è imputato, per difendere se stesso e diminuire la propria colpa, più facilmente la scaricherà sugli altri. Tutto qui; ma questa è una astrazione, perché in un altro processo è imputato e questa molla psicologica c'è lo stesso.

Non riesco a capire perché, nel momento in cui si separano i giudizi, il fatto che si renda possibile sentire un imputato come testimone non abbia la stessa influenza, ai fini dell'accertamento della verità, del fatto di sentirlo come imputato. Si ha divisione formale del giudizio per ragioni di convenienza processuale, ma il personaggio psicologicamente è unitario: lì è imputato, qui è teste, ma la sua psicologia è unitaria, quindi avrà gli stessi effetti psicologici. Non è possibile fare una riforma a metà strada.

RICCI. Vorrei intervenire brevemente su questo terreno, perché gli interrogativi posti dal Presidente sono seri e reali ed occorre fare un discorso che sia un po' più organico.

Tutti i criteri di connessione stabiliti dall'articolo 45 sono criteri di connessione di materie tra di loro, tant'è vero che in dottrina non si parla tanto di connessione tra procedimenti quanto di connessione tra materie di procedimenti. Quindi la connessione è un istituto che ha carattere oggettivo. Gli inconvenienti in esame nascono dal fatto che attraverso questo disegno di legge si sono voluti introdurre, per scindere la connessione, non dei criteri di carattere oggettivo, ma dei criteri che non hanno niente a che fare con i criteri basilari della connessione. Non ha niente a che fare con tali criteri il fatto che un imputato sia colto in flagrante ovvero commetta il reato mentre è detenuto o il fatto che la prova sia evidente.

Quando si modifica una norma di legge con princìpi lontani da quelli che ispirano in via generale l'ordinamento, ci si trova per forza di fronte a difficoltà. Ecco allora che il Presidente ha ragione quando chiede: vogliamo introdurre la non operatività sotto alcuni profili della connessione in forza di questi criteri eterogenei rispetto al concetto della connessione? Facciamolo, ma traiamone fino in fondo le conseguenze. I processi non hanno più relazione tra loro, e l'imputato può essere sentito come testimone nel processo in cui sono giudicati gli altri.

Noi abbiamo proposto l'interrogatorio libero degli imputati, perché ci rendiamo conto che, se pure la soluzione proposta o ipotizzata dal Presidente è indubbiamente

coerente con la norma in discussione, tuttavia ci conduce a conseguenze assolutamente inaccettabili. Quali siano le conseguenze ipotizzate è facile infatti prevederlo: i concorrenti nello stesso reato non possono essere sentiti come testimoni a causa di un preciso divieto legislativo; non si può inoltre vulnerare un altro principio sancito dalla nostra legge, cioè che un imputato non può essere sentito come testimone in merito a fatti che riguardino la sua responsabilità. Noi possiamo illuderci riguardo al fatto che un imputato possa testimoniare in un processo a carico di altri su fatti che implicano responsabilità di altri che discendano dalla sua. Un imputato che abbia confessato nel corso del processo a suo carico e neghi nel processo a carico di altri sarà imputato di falsa testimonianza? Soluzioni di questo genere non sono pensabili.

PRESIDENTE. La ringrazio per la chiarezza con la quale ha illustrato il suo punto di vista, onorevole Ricci. Desidero tuttavia obiettare alle sue argomentazioni sottolineando come il disegno di legge in discussione preveda che la connessione non operi rispetto a certi procedimenti proprio perché l'articolo 348 del codice di procedura penale prevede casi di nullità assoluta.

Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Ricci circa il fatto che, ascoltando un imputato come testimone riguardo a fatti che implicano la sua responsabilità in un altro processo, si violerebbe un principio sancito dalla nostra legge. Bisogna però tener presente, a mio giudizio, che i princìpi, soprattutto nel campo del diritto penale e della procedura penale, non sono verità assolute, ma utilità.

In concreto voglio dire che psicologicamente la posizione di un imputato che venga ascoltato in un processo contro altri non muta, qualunque sia la veste in cui egli venga ascoltato.

MELLINI. Ha però l'obbligo di dire la verità.

PRESIDENTE. È un teste a tutti gli effetti.

MAGNANI NOYA MARIA. L'imputato verrebbe allora chiamato a dire cose che possono essere usate contro di lui. Sappiamo che, nel momento in cui un teste fa delle affermazioni che possano essere usate contro di lui, l'interrogante ha l'obbligo di interrompere il procedimento.

PRESIDENTE. Il teste in questione è imputato per il fatto su cui è chiamato a testimoniare in un altro procedimento, nel corso del quale avrà negato o confessato riguardo al fatto stesso. Ebbene, se ha negato continuerà a negare, se ha confessato continuerà a confessare, sia che venga ascoltato come teste sia come imputato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono d'accordo: non può essere sentito come teste perché, in tal caso, se commettesse falsa testimonianza dovrebbe essere perseguito per tale reato.

La verità si accerta attraverso le testimonianze, le prove, gli indizi ed attraverso l'interrogatorio libero dell'imputato, cioè l'interrogatorio che non produce effetti sanzionatori a carico dell'imputato. Anche mentire è un diritto della difesa.

Sono d'accordo con il Presidente soltanto riguardo al fatto che la connessione rappresenta un'eccezione, in quanto in generale vale il principio che per ogni soggetto ha luogo un processo diverso.

L'onorevole Ricci sostiene che la connessione non si riferisce solo ai procedimenti, ma anche ad un rapporto tra le cause e quindi non è propria dei procedimenti, ma della sostanza dei fatti. Ciò investe un principio a mio giudizio indiscutibile: poiché la connessione dei procedimenti è un effetto eccezionale di una connessione di cause, di materie, tutte le volte che sussiste connessione di materie si deve procedere a connessione, senza però trasgredire certi princìpi del diritto e quanto è sancito dalla Costituzione.

FRACCHIA. A questo punto della discussione dovremmo prendere coscienza del problema fino in fondo e arrivare ad una determinazione, che ci faccia tutti convinti che il disegno di legge governativo è nato dall'esigenza di accelerare il corso di alcuni processi che altrimenti finirebbero per languire, assieme a posizioni processuali di lungo momento.

È una scelta di politica processuale della quale ci siamo fatti carico e che comporta delle soluzioni che possono essere drastiche, in un senso o in un altro.

L'onorevole Mellini non accetta questi princìpi di politica processuale. Anzi, la soluzione che propone è ispirata a criteri completamente contrari.

Noi riteniamo che ci sia la possibilità di fare nostri i princìpi di politica processuale che il Governo ha prospettato con il disegno di legge e di non arrivare a delle soluzioni estreme, quali quelle che il Presidente ha individuato.

GARGANI, *Relatore*. Il Presidente ha dato una lettura della norma, secondo quella che sarà la interpretazione generalmente accettata. Questo lo debbo dire con molta onestà. Il problema è molto grave. Leggiamo attentamente la norma.

FRACCHIA. Dalla lettura letterale del testo, attraverso l'interpretazione che il rappresentante del Governo dà oggi in Commissione, vengo ad individuare due posizioni diverse. Il nostro sforzo, recependo completamente questi princìpi di opportunità politico-processuale, è nel senso di trovare un contemperamento. Ci rendiamo tutti conto che il Governo possa esprimere non solo delle perplessità, ma anche delle grosse preoccupazioni e che i problemi sollevati oggi in Commissione meritino un diverso tipo di riflessione. Noi abbiamo avuto una certa riflessione nel nostro gruppo; non pretendiamo di aver trovato la ricetta processuale da applicare subito al testo, senza che la Commissione si sia resa conto e fatta essa stessa consapevole che la nostra soluzione è la definitiva e la più sicura. A questo punto penso che un maggior lasso di tempo, una maggiore informazione di tutti i gruppi e soprattutto del Governo, che possa salvaguardare alcuni princìpi che sono indisponibili in questa sede, nella quale non possiamo fare astrazione e nello stesso tempo portare avanti delle riforme, sarebbe utile. Potremmo discuterne nuovamente in questa sede nella prossima settimana: ci sarebbe un brevissimo tempo a disposizione per tutti, per trovare soluzioni che possano compenetrarsi con tutte queste esigenze e interessi.

Altra soluzione non vedo, a meno che non si voglia prendere oggi stesso in esame il nostro testo, approfondirlo e modificarlo. Noi dichiariamo la nostra più ampia disponibilità: se la Commissione vuole condurre la discussione sui nostri emendamenti, è libera di farlo.

GARGANI, *Relatore*. L'ultima proposta è molto più assennata, per evitare polemiche che potrebbero sorgere anche all'esterno, a motivo dell'urgenza di questo provvedimento. Tale urgenza viene sancita anche da organi istituzionali. Io non credo che abbiamo la bacchetta magica per risolvere i problemi, ma penso che sia estremamente necessario arrivare ad una conclusione. Io propongo di approvare il testo del Governo, che deve essere comunque esaminato dal Senato. Contemporaneamente tutti i gruppi possono votare un ordine del giorno, invitando esplicitamente il Governo a risolvere in tempi brevi questa problematica. Diversamente, non penso che quest'ultima possa trovare accoglimento e soluzione.

MAGNANI NOYA MARIA. In sostanza, dovremmo invitare il Governo a studiare le implicanze e a cambiare il testo, se esse sono negative? Questo non lo capisco: votiamo un testo, però diciamo che non ci va bene e invitiamo il Governo a cambiarlo!

GARGANI, *Relatore*. Il collega Fracchia ha detto che non c'è una soluzione complessiva per tutti i problemi che può aprire questo articolo.

MAGNANI NOYA MARIA. Pensiamoci un momento: non mi sembra opportuno votare in un certo modo e poi invitare il Governo a modificare il testo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è stata una proposta di rinvio. Eppure, anche rispetto all'ordine dei lavori non possiamo accogliere una soluzione mediana. Noi possiamo rinviare, perché l'esigenza della rapidità è sentita dall'opinione pubblica e non soltanto da organi istituzionali. Le esigenze dell'opinione pubblica debbono essere ascoltate.

MIRATE. Quali sono queste esigenze? L'esigenza dell'opinione pubblica non è certo quella di varare norme assurde.

TRANTINO. L'opinione pubblica vorrebbe il ripristino della pena di morte, ma noi non la stiamo votando!

MAGNANI NOYA MARIA. Rischiamo, tuttavia, di varare delle norme non chiare.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è una questione che possa risolversi in cinque o dieci giorni. E poi, chi ha detto che le contraddizioni siano da evitare? Tutta la esperienza è contraddittoria in sé. C'è un articolo di Benedetto Croce a questo proposito.

In un certo periodo storico, che è rivoluzionario, possiamo accogliere solo il primo emendamento, riguardante gli effetti. In questo senso avremmo già posto una base per una ulteriore discussione.

Non posso accettare la seconda soluzione. Modifichiamo, oltre a quello in discussione, solo l'articolo 466 del codice di procedura penale e inviamo il provvedimento al Senato; se nel frattempo una più completa o diversa soluzione emergesse nel corso dei lavori per la redazione del nuovo codice di procedura penale, potremmo inserire corrispondenti modifiche nel disegno di legge nel corso del dibattito al Senato. Nell'ipotesi che questo non fosse possibile, non credo che ne deriverebbe un gran male per il fatto che nella legge ci sarebbe una piccola incoerenza, quando certe esigenze fossero soddisfatte.

PRESIDENTE. Su questo posso essere perfettamente d'accordo. Ho solo il dubbio che, accogliendo l'emendamento, resterebbe in piedi la nullità assoluta prevista dall'articolo 348. In ogni caso verrebbe impedito l'accertamento; sarebbe impossibile in un altro procedimento sentire l'imputato come testimone. In questo modo si ridurrebbe lo spazio dell'accertamento. È opportuno adottare questa soluzione, che potrebbe essere intelligente, non di compromesso, ma comunque potrebbe aprire uno spiraglio suscettibile di maggiore approfondimento. Durante l'esame al Senato si potrebbe esaminare la possibilità di trovare una diversa soluzione.

GARGANI, *Relatore.* Non è una piccola incoerenza: lo devo dichiarare con molta chiarezza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sì, ma tale incoerenza va vista in un discorso finale, quando tutto il discorso sarà concluso perché non dobbiamo dimenticare che siamo in una fase transitoria, siamo *in itinere*, ma abbiamo già uno spiraglio. Quindi si può dire fino a un certo punto che è una grossa incoerenza.

DEL PENNINO. Mi rendo conto dell'esigenza posta dal sottosegretario di una rapida approvazione del provvedimento, ma ritengo che, se scegliessimo la strada di lasciare aperta la questione ad una rimeditazione che può essere fatta dal Senato, probabilmente non accelereremmo i tempi, ma ne provocheremmo un ulteriore allungamento. Proporrei piuttosto di accantonare per il momento l'articolo 2, per procedere nella seduta di questa mattina all'approvazione di tutti gli altri articoli che non siano collegati con questo problema; nella prossima settimana potremmo riprendere l'argomento limitatamente all'articolo 2, dopo una pausa di riflessione che ci consentirebbe di guadagnare tempo rispetto alla ipotesi di una decisione che dovrebbe essere poi rivista dal Senato, con il conseguente rinvio del provvedimento a questo ramo del Parlamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ricordo che questi giorni sono stati impiegati proprio per arrivare ad una soluzione e che non siamo riusciti nell'intento. Il fatto è che non vi sono soluzioni in dottrina, dobbiamo escogitarne una noi.

PERANTUONO. Se si resta nell'ambito di questo istituto non vi sono soluzioni; ma altri istituti e la stessa figura dell'imputato nel nuovo processo penale acquisiranno un'altra configurazione; l'imputato sarà chiamato, ove lo voglia, anche a testimoniare sul fatto materiale, con responsabilità ben definite e determinate (certo non come teste, ma con responsabilità autonome, ecc.). Occorrerebbe fare uno sforzo in questo senso, perché mi è parso di cogliere da parte del sottosegretario il segno di una volontà di adeguamento al futuro processo penale. Sull'utilizzazione della prova sono stati fatti passi avanti notevoli nella redazione del nuovo codice: sarebbe il caso di utilizzare tali risultati.

GARGANI, *Relatore.* Abbiamo discusso per chiarire l'interpretazione letterale e anche politica dell'articolo 2. Queste implicanze molto fantasiose di cui si è parlato secondo me non ci sono. Vi è la frattura della connessione, il procedimento va per conto suo e non si creano difficoltà per

l'accertamento della verità. L'unica preoccupazione è che l'ordinamento giuridico processuale possa avere delle sfasature, ma a mio parere non si tratta di problemi gravi. Della questione abbiamo discusso in sede di Comitato ristretto ed abbiamo concluso su questa tesi. Adesso sono venuti fuori ulteriori approfondimenti.

TRANTINO. Io credo che una soluzione potrebbe essere trovata aggiungendo, dopo il terzo comma dell'articolo 348 del codice di procedura penale, il seguente comma:

« In caso di separazione dei giudizi le dichiarazioni di coimputati di reati connessi rese in altro giudizio possono essere utilizzate dal giudice, previa richiesta di utilizzazione degli atti formulata nella fase preliminare del dibattimento ».

PRESIDENTE. Questa proposta affronta il problema della lettura degli atti, ma non quello del confronto.

Mi rendo conto della necessità di approvare con urgenza le disposizioni in discussione, tuttavia ritengo che il suggerimento dell'onorevole Del Pennino meriti di essere preso in considerazione. Giungere oggi ad una soluzione del problema sul tappeto potrebbe voler dire aver affrontato solo a metà una materia assai delicata, delegando implicitamente al Senato il compito di chiarire le questioni irrisolte.

Nel corso dell'odierna seduta abbiamo sviscerato il problema; esiste la soluzione proposta dal disegno di legge, ma in merito ad essa alcuni colleghi intervenuti nel dibattito hanno sollevato perplessità, indicando modifiche o ipotesi alternative.

Personalmente ritengo che la questione non sia poi così drammatica, in quanto psicologicamente la posizione dell'imputato non cambia qualunque sia la veste in cui viene ascoltato. Altri colleghi hanno però indicato una soluzione tendente a raggiungere un compromesso, che prevede che la connessione operi per quanto riguarda le cause, cioè che sia consentito ascoltare l'imputato in altro processo e che gli atti vengano trasmessi e discussi, riducendo l'effetto della connessione ai soli fini procedurali.

Tale ipotesi comporta però il rischio che si finisca per dar vita ad una figura *sui generis* di testimone, quella dell'imputato in parte imputato ed in parte testimone.

Tenuto conto, quindi, del fatto che difficilmente nel corso della seduta odierna sarebbe possibile giungere ad una soluzione soddisfacente del problema, ritengo opportuno accogliere la proposta di accantonare l'articolo 2 per riprenderne la discussione nella prossima seduta, allo scopo di consentire un maggiore approfondimento della questione.

TRANTINO. È una scelta di civiltà. Rimarrà agli atti che non si è trattato di un accordo di compromesso, ma di una responsabile scelta volta al conseguimento del risultato migliore possibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 2 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 171 - (*Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato*). — Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dello imputato, che non sia detenuto né internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, è fatta menzione nel processo verbale.

Fuori della suddetta ipotesi, l'indiziato o l'imputato è invitato a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dal comma precedente, mediante la comunicazione giudiziaria, con la quale è altresì avvertito che, in mancanza o in caso di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione e dell'elezione, il luogo in cui la comunicazione gli è stata notificata sarà quello in cui verranno eseguite le successive notificazioni. Il luogo dichiarato o eletto deve essere cocunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con

sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimessione, ha lo obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimessione.

Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorità che procede con le forme prevedute dal secondo comma. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'indiziato o l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finché questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni saranno eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.

Si provvede nello stesso modo, quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del secondo comma ».

Il relatore, onorevole Gargani, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, sostituire le parole da: Fuori della suddetta ipotesi, *sino a*: le successive notificazioni, *con le seguenti*: Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dal comma precedente, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, è formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualità, gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti. L'imputato è altresì avvertito che, in mancanza o in caso di insufficienza della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ».

GARGANI, *Relatore*. Anche questo emendamento è stato redatto dal Comitato ristretto ed è già stato illustrato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci e Mirate hanno presentato il seguente emendamento:

Al termine del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 171 del codice di procedura penale, aggiungere le parole: La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovino l'indiziato o l'imputato; in tal caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio procedente.

RICCI. L'articolo 3 prevede già che lo imputato si possa rivolgere alla cancelleria del luogo in cui si trova per comunicare le variazioni del proprio domicilio. Noi non vediamo perché, se la cancelleria della pretura è abilitata a ricevere le variazioni di domicilio, non deve essere abilitata a ricevere anche la prima dichiarazione. L'imputato, non potendo ricorrere alla cancelleria della pretura del luogo in cui si trova, deve effettuare delle comunicazioni che debbono essere autenticate da notai o da altri pubblici ufficiali, il che può essere facile per una persona che ha una certa cultura, ma può essere più difficile in altre zone d'Italia e per persone che non hanno un certo grado di cultura.

TRANTINO. Si viene anche ad intaccare il principio del servizio gratuito, che deve essere reso come atto di giustizia.

MIRATE. È esatto.

RICCI. Il nostro emendamento mira ad estendere la norma anche alla fase della prima dichiarazione o di elezione del domicilio.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli atti successivi non comportano un così grave carico di lavoro. È inutile dire che è giusto;

anch'io dico che è giustissimo, ma debbo aggiungere che è impossibile.

MELLINI. Se l'atto viene notificato male, evidentemente non c'è problema, perché l'interessato non andrà nemmeno a fare la comunicazione. Se l'atto raggiunge gli effetti, con molta probabilità non ci sarà necessità di andare in cancelleria ad indicare un luogo diverso. Il problema indicato dal sottosegretario, quindi, non ci sarà. Il pretore è comunque un organo più adatto per dare indicazioni sufficienti, per dire all'interessato dove deve andare, per avviare regolarmente sul luogo di destinazione questa dichiarazione, se essa deve sortire l'effetto al fine di facilitare la conoscenza.

GARGANI, *Relatore*. Sono di parere contrario per le stesse ragioni addotte dal rappresentante del Governo. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'attuale struttura delle cancellerie delle preture non consente un ulteriore aggravio di lavoro. Speriamo in avvenire di poter eliminare questo inconveniente, per raccogliere l'indicazione. Confermo quindi il parere contrario già manifestato all'emendamento Ricci, mentre accetto l'emendamento del relatore.

TRANTINO. Se gli onorevoli Ricci e Mirate non insistessero sul loro emendamento, lo farei mio.

MAGNANI NOYA MARIA. Anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ricci-Mirate, contrari il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo punto sarei tentato di chiedere di sospendere la discussione. Mi riservo comunque di esaminare l'opportunità di chiedere la rimessione del provvedimento in Assemblea.

MIRATE. Non ne vedo il motivo: si tratta di emendamenti che si collocano sulla linea del provvedimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non si fanno carico degli inconvenienti riguardanti la concreta applicazione del provvedimento. Non possiamo fare leggi che non si possono applicare.

TRANTINO. È un'opinione rispettabile, ma personale del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, come risulta dalle modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

L'articolo 172 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 172 - (*Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato*). — La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto è disposto nella prima parte dell'articolo 532 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le nullità prevedute da questo articolo sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono essere più rilevate, né dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia definito il grado successivo del giudizio ».

Il relatore, onorevole Gargani, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità prevedute da questo articolo che riguardano la capacità e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dalla assenza del difensore nel dibattimento.

Tutte le altre nullità prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere rilevate, né dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia definito il grado successivo del giudizio ».

GARGANI, *Relatore*. Anche questo emendamento è stato concordato dal Comitato ristretto e di esso ho dato ragione all'inizio della seduta odierna.

RICCI. Questo emendamento è nell'ottica, da noi proposta, di salvare e garantire un nucleo fondamentale di nullità insanabili. Del resto i criteri che sono stati adottati nei lavori del Comitato ristretto sono stati già espressi nella esposizione dell'onorevole Gargani con molta chiarezza.

In sede di Comitato ristretto il Governo aveva proposto la formulazione in discussione, che abbiamo ritenuto perfettamente corrispondente a quelle da noi ricordate. Ora però, dopo una breve riflessione, ci chiediamo, là dove si tratta delle nullità « che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dalla assenza del difensore nel dibattimento », se non sia il caso di parlare di omessa citazione del difensore, perché non può verificarsi il caso di assenza del difensore, dato che un difensore d'ufficio deve essere sempre nominato.

GARGANI, *Relatore*. Per assenza si intende mancanza del difensore.

RICCI. D'accordo, ma resta da stabilire se, nel caso in cui un imputato abbia un difensore di fiducia che non venga avvisato, vi sia una nullità che vogliamo salvare o no. Proporrei la seguente formulazione: « omessa citazione dell'imputato o dall'omesso avviso al difensore », sia pure con le conseguenze che provoca la mancata difesa di fiducia dell'imputato. Come interpretate la mancanza del difensore? Nel senso che il difensore di fiducia può non essere avvisato...

GARGANI, *Relatore*. La mancanza del difensore è un fatto obiettivo. In tema di nullità abbiamo previsto varie ipotesi, ma la ragione del verificarsi di queste ipotesi fa parte di norme generali che non sono scritte qui. In questo caso non mi pare che sorgano problemi: se non c'è la notificazione al difensore d'ufficio o di fiducia si ha una nullità già prevista dal codice. La ragione per cui manca il difensore è disciplinata in altra parte del codice.

MELLINI. La mancanza del difensore potrebbe interpretarsi nel senso che quando il difensore di fiducia è stato sostituito da quello d'ufficio vi è nullità, ma non insanabile. Qui ci si preoccupa che quando vi sia difetto relativo alla convocazione del difensore di fiducia ci sia nullità insanabile, nullità non sanata dalla nomina del difensore d'ufficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del relatore:

Sostituire le parole: dalla assenza del difensore, *con le seguenti*: dall'omesso avviso al difensore.

GARGANI, *Relatore*. Considerata anche la puntualizzazione testé resa dall'onorevole Mellini, esprimo parere favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole sia all'emendamento sia al subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ricci, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo che a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità prevedute da questo articolo che riguardano la capacità e la costituzione del giudice o l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'omesso avviso al difensore nel dibattimento.

Tutte le altre nullità prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere più rilevate, né dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia definito il grado successivo del giudizio ».

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Dopo il secondo comma dell'articolo 303 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Quando è richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.

Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.

Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato per giustificati motivi, per non più di una volta ».

GARGANI, *Relatore*. Anche questo articolo aggiuntivo è già stato illustrato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Gargani, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 5-*ter*.

L'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 304-*quater*. – (*Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato*). — Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per i difensori che siano stati avvertiti del compimento dell'atto, o che vi abbiano assistito, di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.

Negli altri casi ai difensori è immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

Il giudice può, a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito ».

GARGANI, *Relatore*. Anche questo testo è stato concordato nel Comitato ristretto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

L'articolo 414 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 414 - (*Separazione di giudizi*). — Se l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a più imputati, o più reati attribuiti a uno o più imputati, il giudice, sentite le parti, può ordinare la separazione dei giudizi, se si manifesta la possibilità di definire prontamente uno o più dei procedimenti riuniti ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Ricci, Coccia, Mirate e Fracchia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, è sostituito dal seguente:

« Nel procedimento penale i periti o consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori sono compensati per l'attività prestata con una somma liquidata dal giudice, in relazione alla complessità delle prestazioni richieste, in misura non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 400.000. In casi di eccezionale complessità questa ultima somma potrà ulteriormente essere elevata, con provvedimento motivato, in misura comunque non superiore alle tariffe professionali ».

Avverto sin da ora che l'articolo aggiuntivo può essere approvato soltanto con il parere favorevole della Commissione bilancio.

COCCIA. L'articolo aggiuntivo Ricci tende a snellire il procedimento penale e quindi si inserisce nella logica che presiede al provvedimento in discussione.

TRANTINO. Sono d'accordo. La nuova disposizione consentirebbe inoltre di evitare abusi e distorte applicazioni delle norme vigenti.

GARGANI, *Relatore*. Ricordo che in sede di Comitato ristretto il Governo si era dichiarato contrario a questo articolo aggiuntivo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo, in quanto ne deriverebbe un aumento di spesa.

MIRATE. Non mi pare che la preoccupazione del Governo sia fondata, in quanto l'articolo aggiuntivo Ricci non comporta un sensibile aumento di spesa, tenuto anche conto del fatto che si tratta di spese ripetibili.

Se vogliamo farci carico dell'urgente necessità di snellire il procedimento penale, non possiamo rinunciare ad una misura che contribuirebbe in modo rilevante ad accelerare il corso della giustizia e che è vivamente sollecitata da tutti i giudici italiani.

Poiché, comunque, non sarà possibile giungere ad una definitiva approvazione del provvedimento in discussione nel corso della seduta odierna, avendo deciso di riprendere la discussione dell'articolo 2 nella prossima seduta, vi è tutto il tempo necessario per acquisire il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo 6-*bis* è dunque accantonato, al fine di acquisire il parere della Commissione bilancio.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chie-

de di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(*Disposizioni transitorie in materia di reato permanente e continuato*).

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

L'articolo 8 va accantonato, perché connesso all'articolo 2. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Disposizione transitoria in materia di notificazioni*).

Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicheranno per le notificazioni le disposizioni degli articoli 3 e 4, se l'ufficio che procede avrà invitato l'indiziato o l'imputato, con apposita comunicazione, a fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, avvertendoli che, in mancanza o in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, il luogo in cui la comunicazione gli è stata notificata sarà quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni.

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « l'indiziato è » *e aggiungere alle parole*: « con apposita comunicazione » *le seguenti*: « notificata nelle forme degli articoli 166 e seguenti ».

RICCI. Si tratta di un'esigenza di coordinamento rispetto al nuovo testo dell'articolo 3.

GARGANI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Ricci.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ricci, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione delle disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia alle Forze armate in servizio esterno agli istituti penitenziari (1281).

PRESIDENTE. L'ordine del giono reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia alle Forze armate in servizio esterno agli istituti penitenziari ».

L'onorevole Pontello ha facoltà di svolgere la relazione.

PONTELLO, *Relatore*. Come i colleghi ben sanno, la situazione del settore carcerario è nel nostro paese particolarmente preoccupante anche a causa delle continue evasioni che purtroppo si registrano. In considerazione di ciò, di quanto è stato affermato nel corso del dibattito sull'ordine pubblico, delle dichiarazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri il 25 gennaio scorso e tenuto conto della risoluzione presentata dall'onorevole Achilli ed altri riguardo alla necessità di rafforzare il servizio di sorveglianza esterno alle carceri impiegando l'esercito, con il disegno di legge in discussione il Governo propone di estendere le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, che disciplinano l'uso delle armi, ai militari che prestino servizio esterno agli istituti penitenziari.

L'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia indica tassativamente i casi, di grave e particolare eccezionalità, in cui possono essere usate le armi. Tale articolo recita:

« Oltre le ipotesi comuni di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere di legittima difesa e di stato di necessità, pre-

vedute negli articoli 51, 52 e 54 del codice penale, gli agenti possono fare uso delle armi nei seguenti casi:

1) nell'interno dello stabilimento quando vi siano costretti dalla necessità di sedare una rivolta di detenuti o respingere un'aggressione dall'esterno;

2) nei posti ove i detenuti lavorino all'aperto, oltre che nelle ipotesi di cui al n. 1), per impedire la fuga, previe tre intimazioni e lo sparo di un colpo in aria;

3) nel servizio di vigilanza esterna degli stabilimenti, previe tre intimazioni e lo sparo di un colpo in aria:

a) quando dall'esterno si tenti di penetrare nell'interno dello stabilimento o di turbare in qualsiasi modo l'ordine;

b) in caso di tentativo di fuga da parte dei detenuti, quando il fuggitivo si oppone al fermo con vie di fatto o con minaccia di violenza o, malgrado l'intimazione, non desista dal tentare l'evasione, e non vi siano altri mezzi efficaci ad impedirla. Se il fuggitivo non ricorre a vie di fatto o a minaccia di violenza, l'uso delle armi è vietato quando si tratti di un'evasione dai manicomi giudiziari o dai riformatori giudiziari ».

Da quello che ho detto si rivelano le due finalità del provvedimento in discussione. La prima, che caratterizzerei in modo specifico, è quella della difesa della sicurezza delle istituzioni penitenziarie in genere; l'altra, più generica, è quella della tutela legislativa dei cittadini e dell'ordine pubblico.

Credo che questa norma non possa non essere approvata, non solo perché non si tratta altro che di estendere una normativa esistente per gli agenti di custodia a coloro che, essendo militari in servizio, esercitano le stesse funzioni, ma anche perché la gravità del momento e la particolare situazione del mondo carcerario consigliano un rapido provvedimento in materia, che consenta di dare i mezzi e gli strumenti necessari per espletare il servizio d'ordine.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Condividiamo anche in questo caso il criterio generale, che ha inteso estendere alla forza pubblica, cioè alle forze armate chiamate a concorrere al rafforzamento del servizio di sicurezza esterno, le norme esistenti per il servizio interno. Il richiamo all'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia pone l'esigenza di una distinzione dei ruoli. Questo articolo fa riferimento, al numero 1), all'interno dello stabilimento e per questa parte, quindi, non è applicabile alle ipotesi in discussione; al numero 2), fa riferimento ai posti ove i detenuti lavorano all'aperto, e anche questo caso investe soprattutto gli agenti di custodia.

PONTELLO, *Relatore*. Questo servizio esterno al carcere non può trascurare il fatto che dall'esterno qualcuno cerchi di penetrare nel carcere, onde il servizio esterno può rendere necessario trasferirsi all'interno del carcere.

Se dall'esterno si tenta di entrare nel carcere, un ripiegamento delle forze esterne all'interno delle porte del carcere per impedire l'ingresso mi pare che sia nella visione delle situazioni di fatto che possono riscontrarsi. La norma è necessaria a questi fini.

MELLINI. Nell'interpretazione della norma si dovrebbe tener presente anche l'indicazione circa la sfera di applicazione e di attribuzione di quei poteri sull'uso delle armi, i quali derivano dal fatto che si tratta di riferimenti al servizio esterno. Credo che l'interprete sarebbe quanto meno tentato di dare una interpretazione estensiva di poter fare ciò che oggi può essere fatto nell'ambito specifico delimitato da quel regolamento carcerario, che stabilisce anche dove vanno esercitati certi poteri.

Si dice che l'applicazione viene estesa al servizio esterno. Si può sparare, quindi, nella strada adiacente come si spara sul muro del carcere? Pensiamo alla sicurezza dei cittadini. Dovrebbe essere quanto meno introdotto un emendamento che ci assicuri da queste interpretazioni estensive, che poi non sarebbero estensive nel senso proprio se tendessero a stabilire che questi poteri di uso delle armi permettono una estensione soggettiva, che può riguardare anche i soggetti diversi da quelli degli agenti di custodia, senza riportare questa estensione all'ambito della zona viciniore del servizio esterno. La questione potrebbe essere meglio precisata.

PONTELLO, *Relatore*. È nel titolo della legge. Il richiamo all'articolo 169, numero 1), è pertinente se si tratta di respingere un'aggressione dall'esterno.

MELLINI. Questo va bene, ma nelle condizioni e nei luoghi in cui fa riferimento lo stesso articolo 169.

PONTELLO, *Relatore*. Mi pare pleonastico il dirlo: si tratta di militari di forze armate che fanno servizio all'esterno.

PRESIDENTE. È sufficiente chiarire a verbale che all'unanimità riteniamo che la norma di cui al numero 1) è applicabile, in quanto si configuri un'aggressione esterna.

PONTELLO, *Relatore*. Siamo tutti d'accordo che lo spirito è quello di assicurare il servizio di vigilanza da parte delle forze armate, che può espletarsi materialmente anche nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'articolo 169 nei casi in cui si tratta di respingere un'aggressione dall'esterno, onde di fatto è prevedibile un ripiegamento all'interno del carcere solo per respingere la aggressione esterna.

Se facciamo un'espressa limitazione del riferimento al numero 1) dell'articolo 169, gli addetti al servizio esterno potrebbero trovarsi nella curiosa e ridicola situazione di fatto che, venendo meno la possibilità giuridica di entrare nel carcere, non potrebbero concorrere a respingere l'aggressione dall'esterno. Sarebbe ridicolo! Mi pare invece opportuno che si dichiari a verbale che la Commissione è unanime nel ritenere che questa è l'interpretazione e che il servizio viene svolto all'esterno del carcere.

DE CINQUE. D'altra parte, sono preoccupazioni inutili perché nella legge si parla di rafforzamento dei servizi di sicurezza esterni. Per questo credo che tale preoccupazione non sussista.

COCCIA. Noi sentiamo l'esigenza di alcuni chiarimenti circa la compatibilità del disegno di legge oggi in discussione con lo articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia al fine di evitare confusione di ruoli fra il regime di custodia, che spetta al Corpo degli agenti di custodia, ed il rafforzamento dei servizi di sicurezza esterni, cui sono chiamate le forze armate e la pubblica sicurezza.

Il richiamo *sic et simpliciter* all'articolo 169 è fatto appunto perché prevede fattispecie diverse, vale a dire che la prima parte del numero 1) ovviamente non può essere estesa alle forze armate chiamate al rafforzamento dei servizi di sicurezza e così pure il numero 2), che attiene ad attività cui è preposto il Corpo degli agenti di custodia. Nessun problema si pone per il numero 3). Secondo me vanno meglio specificate le sedi in cui devono essere svolte queste attività, per evitare, ripeto, confusione di ruoli.

PONTELLO, *Relatore*. Secondo me l'articolo unico non è di dubbia interpretazione, perché è chiaro che soltanto quella parte dell'articolo 169 riguardante l'espletamento del servizio di sicurezza dall'esterno è quella che viene applicata alle forze armate.

FRACCHIA. Deve essere chiaro che tutte le facoltà attribuite ai sensi del regolamento agli agenti di custodia all'interno del carcere sono estese alle forze armate e alla pubblica sicurezza solo all'esterno del carcere stesso, altrimenti si crea una difficoltà di interpretazione per i singoli ruoli. Una ulteriore specificazione, a mio giudizio, non risulterebbe pleonastica, anzi sarebbe pericoloso non farla, perché tutti sappiamo benissimo cosa può significare l'ingresso delle forze armate all'interno delle carceri.

DE CINQUE. A me, e forse anche ad altri colleghi del mio gruppo, sembra che sia nel titolo sia nella formulazione il disegno di legge non presenti difficoltà di interpretazione. Infatti si parla di vigilanza, di sicurezza esterna e ciò già delimita l'ipotesi prevista dall'articolo 169 del regolamento.

Se poi i colleghi insistono, *ad abundantiam*, si può inserire una dichiarazione a verbale che chiarisca questi dubbi e che eventualmente possa in futuro valere in sede giudiziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PONTELLO, *Relatore*. Io credo che si potrebbe raggiungere un accordo aggiungendo all'articolo unico la specificazione che le disposizioni dell'articolo 169 sono estese per quel che concerne l'attività di vigilanza esterna ai militari della forza pubblica, anche se si tratta di un'aggiunta pleonastica.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla proposta del relatore, anche se l'aggiunta non è necessaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 di-

cembre 1937, n. 1584, sono estese ai militari della Forza pubblica e delle Forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.

Il relatore, onorevole Pontello, ha presentanto il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole « n. 2584 », *le seguenti.* « per quanto concerne l'attività di vigilanza esterna ».

PONTELLO, *Relatore.* Lo do per svolto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

« Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono estese, per quanto concerne l'attività di vigilanza esterna, ai militari della Forza pubblica e delle Forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Estensione delle disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia alle Forze armate in servizio esterno agli istituti penitenziari » (1281):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mazzola, Mellini, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Segni, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Misasi.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO